

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8862 Anno 2020

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udiienza: 19/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZANNI ILEANA FLAVIA nato a BRESCIA il 02/02/1956

avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

dato atto che alcun difensore è comparso



RITENUTO IN FATTO

1. Ileana Flavia Zanni ricorre contro la sentenza con la quale, in data 5 aprile 2018, la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto, la sentenza del Tribunale di Brescia che l'aveva condannata, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di guida in stato d'ebbrezza (con le aggravanti dell'orario notturno e dell'aver provocato un incidente stradale), commesso in Brescia il 7 novembre 2015.

Quale unico motivo di lagnanza, la ricorrente denuncia violazione di legge per il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità/inutilizzabilità degli atti processuali per mancato avviso all'imputata di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico: prelievo che, deduce l'esponente, era stato eseguito presso il nosocomio ove la Zanni fu ricoverata subito dopo l'incidente, non già in base a ordinari protocolli sanitari, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, come risulta *per tabulas* dalla CNR ("*richiesta accertamenti urgenti sulla persona*", inviato a mezzo FAX alle 23.24 del 7 dicembre 2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato.

Giova in primo luogo dare atto che la difesa dell'imputata, sia pure nell'ambito di giudizio abbreviato, aveva formulato l'eccezione di nullità/inutilizzabilità già prima della pronunzia di primo grado.

L'eccezione, oggi riproposta, deve considerarsi innanzitutto tempestiva. E' stato recentemente chiarito, con l'affermazione di un indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'eccezione di nullità riferita alla violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia é deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, anche nel caso di giudizio abbreviato conseguente a decreto penale di condanna opposto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione, e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, Sentenza n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675).

L'eccezione, oltreché tempestiva, é altresì fondata.

Sebbene infatti la Corte di merito neghi che vi fossero nella specie indizi sufficienti di reità in difetto di accertamento alcolemico (pag. 6 sentenza impugnata), poco prima (pag. 3) la stessa sentenza riferisce che, subito dopo il sinistro da lei provocato, la Zanni «*risultava presentare la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, in specie, alito fortemente vinoso, occhi lucidi e sproloquio verbale*».

E' chiaro che siffatta sintomatologia, rilevata nell'immediatezza dell'incidente in cui la Zanni, alla guida della sua autovettura, era rimasta coinvolta, la qualificava come soggetto indiziato del reato di guida in stato d'ebbrezza.

Di tal che la richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria, e riferita all'accertamento del livello alcolemico sulla Zanni, qualificava quest'ultimo esame come accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 cod.proc.pen., con conseguente obbligo di avvisare l'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen., sotto pena di nullità dell'accertamento e di inutilizzabilità dei relativi esiti.

Che l'avviso potesse utilmente essere dato alla Zanni in base alle sue condizioni, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito a pag. 6 della sentenza, appare evidente in relazione al fatto che la stessa aveva prestato il consenso al prelievo (vds. pag. 3 sentenza, *in fine*).

Orbene, tutto ciò premesso, a nulla rileva il fatto che il prelievo fosse avvenuto nell'ambito degli ordinari prelievi sanitari.

Pervero la Corte bresciana (la sentenza é dell'aprile 2018) si uniforma all'orientamento giurisprudenziale allora prevalente, ma oggi mutato.

In base a tale orientamento, si riteneva che il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientrasse tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussisteva alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016 - dep. 17/10/2016, Viridis, Rv. 268505; Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013 - dep. 18/09/2013, P.G. in proc. Grazioli, Rv. 257573).

In epoca recente il predetto orientamento ha subito un'evoluzione progressiva, il cui punto d'arrivo é di segno decisamente diverso rispetto a quello dell'indirizzo testé richiamato.

Ed invero, secondo l'orientamento ormai prevalente e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso



una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, Sentenza n. 11722 del 19/02/2019 Ud. (dep. 18/03/2019), Ellera, Rv. 275281; v. anche P.G. Firenze c. Traetta n. 27490 del 21 maggio 2019).

Con le predette sentenze, si è chiarito che la *ratio* che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all'ipotesi in cui la p.g. si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.

2. Poiché nel caso di specie è dalla lettura della medesima sentenza impugnata che si ricava l'impulso dato dalla polizia giudiziaria alla rilevazione del tasso alcolemico della Zanni nell'ambito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove la stessa era stata ricoverata, è di tutta evidenza che anche in questo caso era dovuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che, come risulta in atti, non le fu dato.

Ne consegue l'inutilizzabilità degli esiti della rilevazione etilometrica effettuata con il ridetto prelievo ematico: ciò che travolge, sul piano probatorio, lo stesso fondamento dell'imputazione mossa a carico dell'odierna ricorrente.

Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)



La Presidente
(Patrizia Piccialli)



DEPOSITO IN...

